



XX CONGRESSO ORDINARIO
DELL'UNIONE DELLE CAMERE PENALI ITALIANE
Catania 26-28 settembre 2025

Relazione del Presidente del
Consiglio delle Camere Penali

Nicola Mazzacuva

Carissime, carissimi,

all'inizio di quest'anno ho avuto l'onore di essere confermato (assieme agli altri componenti dell'Ufficio di Presidenza) a presiedere il Consiglio composto dai Presidenti delle 129 Camere Penali operanti sul territorio nazionale. Anche in questa occasione sento immediatamente il bisogno di ringraziare il Presidente e la Giunta dell'Unione, i componenti del nostro Ufficio di Presidenza, ma soprattutto voglio ringraziare tutte le Colleghe e tutti i Colleghi che hanno attivamente partecipato ai lavori del Consiglio, per le molteplici segnalazioni, sollecitazioni e proposte ivi formulate. Il dibattito all'interno del Consiglio ha riguardato profili sempre essenziali della nostra attività che non è soltanto strettamente di natura professionale, ma sempre connotata da forte impronta politica nella misura in cui siamo quotidianamente impegnati nella tutela dei diritti fondamentali della persona che assistiamo e, così facendo, operiamo anche e proprio a salvaguardia di valori primari di tutti i consociati: appunto per i riflessi d'ordine generale e di rilievo civile-politico della nostra attività che costituisce una fondamentale funzione ed una vera e propria missione.

Nel corso dell'ultimo anno il Consiglio si è regolarmente riunito e le sedute hanno mediamente registrato ampia partecipazione; vi sono stati numerosi interventi dei membri del Consiglio, nonché del Presidente e di membri della Giunta dell'Unione, del Vicepresidente e della Segretaria del Consiglio: interventi che qui genericamente richiamo (dell'oggetto e del contenuto degli stessi si dà conto nei rispettivi verbali) proprio per cogliere ancora l'occasione di ringraziare davvero di cuore tutti per l'opera sinergica che tale corale partecipazione ha favorito dando sempre vita al necessario confronto dialettico, non privo di talune – del tutto naturali – contrapposizioni;

confronto che, peraltro, si è davvero sempre composto in una sintesi che ritengo essere stata senz'altro virtuosa.

In quest'ultimo anno – come appunto già programmato nella seduta del Consiglio del novembre 2024 – talune nostre riunioni si sono tenute in sedi diverse (Tivoli, Bari, Rimini e, da ultimo, Asti) da quella della nostra Unione e ritengo di poter dire che si è trattato di un'esperienza molto positiva che ci ha consentito anche di conoscerci meglio sui singoli territori: il prossimo Consiglio delle Camere penali si terrà – come già deliberato – il 15 novembre a Palmi anche e proprio per rendere onore ad Armando Veneto, già Presidente del nostro Consiglio e, da ultimo, nominato Presidente onorario.

L'istituzione di numerose Commissioni consiliari ci consente di trattare temi ritenuti importanti, legati non soltanto all'emergenza dell'agire associativo e al ruolo dell'avvocato penalista dentro al processo e fuori dallo stesso, ma anche e proprio concernenti le riforme penali che riguardano e possono riguardare sì il processo, ma necessariamente lo stesso diritto penale sostanziale che, nell'esorbitante dimensione oggi assunta, ricade davvero come un macigno sul suo momento applicativo, incrementando a dismisura il numero dei procedimenti penali e la loro irragionevole durata: avvertendosi, appunto, ormai sempre di più tutto il peso del *'diritto penale massimo'* ovvero del *'diritto penale totale'*.

Va ribadito che, come deliberato dal Consiglio, le Commissioni istituite – composte, in base all'art. 2 del nostro Regolamento, da membri dello stesso Consiglio – sono peraltro aperte alla collaborazione di ogni iscritto che potrà certamente coadiuvare il Presidente della Camera penale di appartenenza, su sollecitazione di questi ovvero a seguito di una propria di disponibilità manifestata al medesimo Presidente.

Gli ultimi anni sono stati davvero molto impegnativi ed importanti; hanno visto crescere notevolmente il ruolo e la presenza della nostra Unione che è stata, tra l'altro, già protagonista di un'iniziativa davvero significativa che ha condotto alla redazione del '*Manifesto del diritto penale liberale e del giusto processo*'; documento che è stato divulgato anche in ambito internazionale, nonché particolarmente apprezzato in sede accademica costituendo oggetto di frequenti citazioni in contributi dottrinali di alto profilo scientifico.

Costituisce, così, il nostro Manifesto - con i suoi 35 canoni di diritto penale sostanziale e processuale - un riferimento davvero importante e financo ineludibile per la riflessione e l'attività di ogni penalista e, in definitiva, di ogni cittadino. Come, appunto, ben si sottolinea anche nella presentazione del documento, la storia ci insegna che proprio la redazione di un '*Manifesto*' ha sempre costituito lo strumento prescelto da chiunque - filosofo, movimento politico, associazione, gruppo di persone - abbia inteso promuovere ovvero diffondere taluni principi ideali allo scopo di creare o di rinnovare consenso sugli stessi.

Nel corso dei plurimi eventi (tenutisi anche all'estero) di presentazione del nostro '*Manifesto*' è stato riconosciuto all'Unione il merito di aver realizzato un progetto ambizioso così da affidare alla ragione collettiva e al dibattito pubblico un documento quanto mai necessario, considerato il contesto storico attuale caratterizzato dall'evidente e perdurante crisi delle garanzie penalistiche di matrice liberale.

Basti aggiungere che, recentemente, autorevole dottrina straniera (Jahn; Helferich) ha dedicato un intero scritto (in lingua

inglese) al nostro '*Manifesto*', facendo esplicito e plurimo riferimento a numerosi principi dello stesso; '*Manifesto*' puntualmente ed opportunamente richiamato più volte in talune delibere della Giunta.

Il tema fondamentale di estrema attualità che richiede il massimo impegno personale e associativo, in ogni ambito ed in ogni contesto, è certamente quello della '*Separazione delle carriere*'.

Si può senz'altro convenire che l'impegno, annunciato e preso al nostro Congresso del 2015, di promuovere la raccolta della firme ai fini di una proposta (presentata, poi, nel 2017) di legge costituzionale di iniziativa popolare per la separazione delle carriere, ha comportato una significativa evoluzione dell'attività politica dell'Unione che, in piena autonomia e senza il sostegno di alcuna formazione politica, è scesa nelle strade, nelle piazze e nei Tribunali coinvolgendo i cittadini della più diversa estrazione sociale e raggiungendo l'eccezionale risultato di ottenere l'adesione di ben settantaduemila persone: risultato, quindi, davvero estremamente rappresentativo di un'opinione ben diffusa nella società civile.

Il principio della separazione delle carriere appartiene, ormai, a tutte le grandi democrazie occidentali: gli unici paesi ad avere conservato l'unitarietà della giurisdizione sono – in Europa – Bulgaria, Romania e Turchia. Occorre, ora, sempre di più operare per la sua affermazione anche nel nostro Paese e ciò richiede una nostra quotidiana attività, nonchè una forte presenza con la massima compattezza a livello territoriale e nazionale.

Ancora una volta risulta senz'altro utile richiamare taluni principi del nostro Manifesto: *Nel processo penale liberale, nel giusto processo il Giudice va collocato in posizione di rigorosa imparzialità, il cui presupposto essenziale è la terzietà, ossia la distinzione - sul*

piano dell'ordinamento prima ancora che del processo - tra la figura del Giudice e quella di chi svolge la funzione di accusatore. Il processo liberale punta ad assicurare alla difesa le più ampie prerogative, così da eliminare ogni squilibrio rispetto a quelle di chi sia incaricato delle funzioni d'accusa (canone n. 25); Nel processo penale liberale, la difesa - al pari dell'accusa - è protagonista della formazione della prova in contraddittorio dinanzi al Giudice della decisione. Il contraddittorio per la prova è al contempo diritto individuale e, nella sua forza epistemica, condizione di regolarità del processo (canone n. 26).

Tenendo conto, peraltro, che l'attività del Pubblico Ministero è, ovviamente, anzitutto quella che viene svolta nella fase iniziale del procedimento: fase estremamente delicata e che ormai da tempo costituisce vero e proprio terreno di coltura del parallelo processo mediatico, spesso originato proprio dalla notifica dell'avviso di garanzia *'a tutela'* dell'indagato.

E l'organo inquirente può essere generatore spontaneo o anche solo recettore della pressione mediatica. Si possono convocare, così, conferenze stampa, diffondere riprese di azioni investigative, notizie circa provvedimenti cautelari personali o reali, che comunque catalizzano l'attenzione del pubblico: anche un semplice avviso di garanzia o persino la notifica dell'avviso di proroga delle indagini possono costituire, in ragione del destinatario e del momento di ricezione, un fatto *'notiziabile'*. Al di là delle conseguenze sulla *'microfisica'* del processo, risulta evidente come l'attenzione mediatica sulla fase preliminare del procedimento finisce per attribuire un ruolo preminente al pubblico ministero.

Una fondamentale garanzia - di espresso rilievo costituzionale - come la *'presunzione di innocenza'*, autentico fulcro del processo

penale liberale (v., appunto, anche il canone n. 19: '*Liberale è il modello di processo imperniato sulla presunzione di innocenza dell'imputato*') del nostro **Manifesto**, viene letteralmente rovesciata proprio quando dovrebbe essere oggetto della più sorvegliata tutela, visto che l'attenzione sul '*penale*' si concentra, di regola, nella fase germinale delle indagini preliminari, quando cioè il soggetto riveste - semplicemente - la qualifica di mera «persona sottoposta ad indagini»; ed invece l'indagato viene di fatto sempre presentato come un «*colpevole in attesa di giudizio*» e gravato da un'ombra di sospetto che soltanto a fatica si potrà tentare di disgregare nel corso del procedimento.

Si perviene, così, proprio al rovesciamento della presunzione di innocenza come regola di trattamento: l'indagato diviene una sorta di «*colpevole in attesa di giudizio*»; una volta catapultato dal flusso informativo di fronte al 'tribunale' della pubblica opinione l'indagato si trasforma subito in un presunto reo: viene presentato e trattato come tale, pregiudicando la stessa dignità della persona, apponendogli un'etichetta sociale che diviene poi difficile dismettere.

Il risalto mediatico della vicenda giudiziaria può essere tale da corrodere poi anche la presunzione di innocenza come *regola di giudizio*.

Sotto questo profilo la garanzia non segnala, invero, soltanto al giudice l'interesse sostanziale cui dare la prevalenza in caso di dubbio insoluto sul fatto, ma deve implicare che anche sul pubblico ministero grava l'onere di provare - 'al di là di ogni ragionevole dubbio' - la colpevolezza dell'imputato, mentre l'influenza mediatica produce spesso il subdolo effetto di modificare l'inerzia del processo reale, quasi invertendo l'onere della prova in capo all'imputato e curvando l'accertamento processuale verso una logica

«verificazionista» che propaga i suoi effetti nocivi sino a rovesciare – come autorevolmente si è scritto - il principio *in dubio pro reo* nel suo opposto: *in dubio pro republica*.

Anche l'interpretazione della legge penale costituisce un tema sempre fondamentale nell'ambito della riflessione del penalista.

Oggi, peraltro, si può di certo convenire come al centro dell'attenzione si collochi principalmente, se non esclusivamente, il ruolo di quel particolare interprete rappresentato dal magistrato (e proprio dal P.M. in prima battuta che finisce spesso per recepire le interpretazioni – sempre 'rigoristiche' - formulate dalla polizia giudiziaria operante nel settore di sua '*specificata/specializzata*' competenza).

Si sostiene, anzi, che la '*giurisprudenza*' costituisce ormai una vera e propria fonte del diritto e si segnala come questo dato possa ritenersi acquisizione definitiva dell'epistemologia giuridica contemporanea. Accanto al '*diritto penale legislativo*' – l'unico compatibile con un sistema punitivo liberale e costituzionale – si afferma, così, il cd. '*diritto penale giurisprudenziale*'. Il potere interpretativo è poi quello concernente, in particolare, la portata, la sfera operativa del precetto e si chiama in causa anche la categoria della cd. '*precomprensione ermeneutica*'. Si giunge financo a giustificare un'interpretazione 'dinamica' della fattispecie incriminatrice, la quale, anche attraverso una preventiva ed astratta ricostruzione, spesso 'estensiva' del bene giuridico, consenta di operare una corrispondente dilatazione degli elementi costitutivi del reato, così da eliminare ogni problema 'applicativo'.

Il magistrato – e anzitutto, anche sotto il profilo strettamente cronologico, il P.M. - è portato, in quest'ottica, a costruire, più che a

rinvenire, le regole di diritto applicabili.

Viene spontaneo, con riguardo al nostro ordinamento, pensare a ben note ipotesi problematiche quale il concorso esterno in reato associativo, significativo esempio di continue letture interpretative; ovvero anche alle norme incriminatrici in tema di corruzione, che hanno perso via via tipicità, quanto al rinvenimento di un vero e proprio atto d'ufficio, per evidenti esigenze applicative emergenziali.

Ma il fenomeno dell'interpretazione creativa finisce per riguardare, soprattutto, l'ambito del diritto penale cd. 'artificiale', quello cioè in astratto rimesso, per la sua effettiva specificazione, proprio alla scelta esclusiva del legislatore.

In questo particolare ambito si può spesso riscontrare la tendenza dell'interprete ad una valorizzazione del dato giuridico normativo su cui viene spesso costruita la singola figura criminosa di settore (reati contro la P.A.; reati economici/tributari; diritto penale del lavoro; diritto penale dell'ambiente, etc.). L'assenza, cioè, di precisi riferimenti fattuali nella descrizione del comportamento incriminato riduce i margini di oggettività della fattispecie e rende possibili le più diverse interpretazioni relative esclusivamente al sostrato giuridico della norma. Così la tradizionale attività ermeneutica rischia di essere viziata proprio dall'atteggiarsi dell'interprete portato ad accreditare l'una o l'altra possibile lettura a seconda del suo personale convincimento circa l'utilità dell'impiego del diritto penale nel peculiare settore su cui viene chiamato ad operare, con la conseguenza che persino l'intervento regolatore, a livello nomofilattico, della Suprema Corte o delle stesse Sezioni Unite, finisce per essere considerato, dagli stessi interpreti cui potenzialmente si rivolge, come non vincolante (al di fuori del caso concreto) ove non sia confermativo della lettura della norma ritenuta

'più adeguata' in sede applicativa.

La complessiva attività di interpretazione creativa finisce, all'evidenza, per produrre comunque un'ulteriore dilatazione del sistema punitivo già esteso in modo davvero intollerabile.

Ogni possibile istanza di contenimento, di 'fissità', del diritto penale viene così contraddetta assieme al principio di tassatività della norma incriminatrice, anche se nell'attuale stagione del diritto penale non è certo passata inosservata (invero soltanto nell'ambito del dibattito dottrinale) la disposizione recentemente introdotta nell'art. 3-bis (*'Principio della riserva di codice'*) della Parte generale del Codice. Norma, invece, completamente negletta in ambito politico ove, attualmente, istanze di garanzia ovvero di 'riduzione/delimitazione/concentrazione' del sistema punitivo sono pressochè completamente inesistenti; per vero nella stessa Relazione al d.lgs. n. 21/2018, che ha introdotto la nuova disposizione, si osservava che una norma "inserita nel codice penale e non nella Costituzione costituisce un argine alquanto labile all'espansione poco meditata del diritto penale, trattandosi di norma ordinaria e non di rango costituzionale; ma essendo inserita proprio nella parte generale del codice penale, si eleva a principio generale di cui il futuro legislatore dovrà necessariamente tenere conto, spiegando le ragioni del suo eventuale mancato rispetto".

Continua, però, ad essere del tutto trascurata l'esigenza che l'area dell'illecito penale sia contenuta e ristretta entro i limiti di fatti veramente significativi, entro i limiti delle lesioni di interessi costituzionalmente protetti sulla base di un modello che non può e non deve entrare in crisi e che costituisce *'un forte antidoto al populismo penale'* (v., appunto, al riguardo il successivo, autorevole, intervento odierno di V. Maiello). E anche nella più recente ed

accreditata manualistica si indicano, in via preliminare e 'costitutiva', i '*criteri-guida per la selezione dei fatti penalmente rilevanti*' e, cioè, il '*principio di offensività*', il '*principio di colpevolezza*' ed i '*principi di proporzione e di sussidiarietà*' (v. Marinucci-Dolcini-Gatta, *Manuale di Diritto Penale, Parte Generale*, XIV ed., 2025, pp. 10-19)

Basta, anche a questo proposito, riportare taluni canoni fondamentali del nostro 'Manifesto', purtroppo contraddetti dalla preoccupante 'involuzione' che avrebbe continuato a contraddistinguere il nostro sistema penale: *Liberale è il modello di diritto penale che legittima l'intervento punitivo solo quando è strettamente necessario e proporzionato alle esigenze di tutela* (canone n. 3); *Il diritto penale liberale, muovendo dal primato delle libertà, opera in via di eccezione. La frammentarietà è carattere irrinunciabile del diritto penale, così come la risposta penale deve costituire l'extrema ratio a fronte di altri possibili rimedi sanzionatori* (canone n. 9); *Non è ammessa l'interpretazione analogica in malam partem. Stante la funzione di garanzia della legge penale, la dimensione testuale del divieto è base ineludibile, che deve essere rispettata secondo una "stretta interpretazione"* (canone n. 14); *Le leggi penali sono irrazionalmente vessatorie quando sono strumentali all'ottenimento di consensi elettorali garantiti dalla enfaticizzazione di singoli fatti di cronaca dramatizzati dai media* (canone n. 15).

Purtroppo il periodo di separazione della politica dal diritto (e dalla riflessione degli studiosi) è ancora abbastanza lontano dal concludersi, ma ciononostante ritengo sia sempre necessario muoversi 'controcorrente', quantomeno per segnalare la costante e puntuale 'trasgressione' di principi (giuridico-politici) fondamentali.

Appunto in una diversa prospettiva – ‘controcorrente/controintuitiva’ – occorre sempre ricordare come proprio un intervento di contenimento, con qualsivoglia strumento normativo, del diritto penale sostanziale incide direttamente sul momento processuale, realizzando immediatamente l’obiettivo primario di una forte riduzione dei tempi del processo penale in omaggio anche al canone della sua ‘ragionevole durata’, così come la ricerca di alternative sanzionatorie diverse dalla pena detentiva, nel XXI secolo, dovrebbe costituire una priorità per tutte le forze politiche trattandosi di chiara espressione di civiltà del diritto.

Ma le odierne politiche penali populiste non si preoccupano di eventuali garanzie per l’autore del fatto (altro che diritto penale come ‘*Magna Charta del reo*’) e tendono soltanto a sacralizzare la vittima. Lo Stato non si sostituisce più alle vittime, ma anzi si identifica con esse, mentre il passaggio dal diritto penale privato - di impronta vendicativa - al diritto penale pubblico è avvenuto proprio nella diversa prospettiva.

Occorre, inoltre, sempre rimarcare il totale abbandono di ogni lettura ‘integrata’ (invece assolutamente necessaria) del diritto penale, coniugato, appunto, con gli altri saperi (anzitutto quelli criminologici e sociologici) che trattano la ‘questione criminale’.

Così la criminalità – come autorevolmente si è osservato - *«non è [più] oggetto di conoscenza in una prospettiva causale e quindi, alla fine, cessa di essere oggetto di conoscenza tout court ... dalla criminalità quindi non ci si difende sconfiggendone le cause, per la semplice ragione che l’azione criminale non è l’effetto di alcuna causa in particolare, personale o sociale che sia. Dalla criminalità – come realtà nociva – ci si difende ... neutralizzando selettivamente i ‘nemici’»*. Il passaggio nella politica criminale da un modello inclusivo

ad uno esclusivo è segnato dal negare progressivamente alla criminalità la dimensione stessa di 'questione': nulla di problematico, quindi, che debba essere studiato, capito ed eventualmente risolto aggredendo le sue più diverse cause. Un singolare diritto penale 'massimo' che, così, diventa (anche) 'totale' perché ogni spazio della vita individuale e sociale è penetrato dall'intervento punitivo che vi si insinua e, soprattutto, perché è invalsa nella collettività e nell'ambiente politico la convinzione che nel diritto penale si possa trovare rimedio ad ogni ingiustizia e ad ogni male sociale.

L'anno passato ci ha consegnato il record assoluto – davvero impressionante e tristissimo – dei suicidi in carcere (ben 90!; 1 ogni 4 giorni); proprio dal Consiglio nazionale delle Camere Penali è partita la proposta (nel maggio dello scorso anno) di effettuare una '**maratona oratoria**' che ha impegnato (sino a luglio) le singole Camere Penali protagoniste altresì, sul territorio e per tutto l'anno, di molteplici iniziative volte a denunciare l'inumana e degradante situazione in cui versano le nostre carceri.

Ma anche da ultimo, come si denuncia in termini precisi, i numeri parlano chiaro e sono impietosi: al 31 agosto 2025 i detenuti nelle carceri italiane sono 63.167, ben 598 in più rispetto ai 62.569 del mese precedente. In un solo mese, mentre la 'politica' era in vacanza, quasi seicento persone in più hanno incrementato un sistema penitenziario già al collasso. Il tasso di affollamento ha raggiunto, cos', il 134,3%, con circa 16mila persone che non hanno nemmeno un posto letto regolamentare. La capienza regolamentare resta inchiodata a 51.274 posti (con un aumento risibile di soli 26 posti rispetto a luglio), ma da questa cifra vanno sottratti i 4.559 posti non disponibili per inagibilità o ristrutturazioni. Facendo i conti,

abbiamo 12mila detenuti in più rispetto alla capienza. **Una situazione che trasforma la detenzione in tortura quotidiana** (così Aliprandi, Il Dubbio, 4 settembre 2025).

Questi e altri dati rappresentano il segno tangibile e drammatico delle condizioni di grave sofferenza nelle quali versano i detenuti e, con loro, il sistema penitenziario italiano, ormai da anni appunto afflitto da un cronico sovraffollamento che lo rende assai distante dai principi costituzionali, da quelli delle Carte sovranazionali dei diritti e dalle regole stabilite dalla (così significativa) legge sull'Ordinamento penitenziario risalente proprio a 50 anni fa.

Per converso, occorre proprio sottolineare che da oltre trent'anni il numero dei reati è in diminuzione e che l'Italia risulta essere uno dei paesi più sicuri d'Europa. Una recente ricerca elaborata sulla base dei dati Censis e del Ministero dell'Interno ci informa però che il tema "criminalità" viene trattato nei nostri telegiornali più del doppio rispetto a quanto accade in Francia o in Germania ove il tasso di criminalità è, invece, superiore rispettivamente di due/tre volte rispetto a quello italiano.

E proprio la cd. 'giustizia mediatica' produce i suoi effetti negativi non solo portando a ritenere già 'colpevole' la persona soltanto indagata, ma anche incidendo sull'entità delle conseguenze sanzionatorie al momento della determinazione della pena criticandosi spesso i 'cattivi punitori' (cioè i magistrati 'responsabili' di non aver inflitto pene severe).

Un diffuso aumento delle pene edittali connota, del resto, le più recenti novelle legislative sempre e soltanto allo scopo dichiarato di ottenere per questa via consenso 'popolare', successo 'elettorale'. Ed i nuovi (più elevati) moduli sanzionatori provocano

necessariamente ulteriori applicazioni di detenzione carceraria: sia in fase cautelare, sia quale pena definitiva.

Diceva Voltaire che *'il grado di civiltà di un paese si misura osservando le condizioni delle sue carceri'*. E purtroppo dobbiamo constatare che, nel nostro ordinamento, sono ormai da tempo violati i principi di umanità della pena e la sua necessaria funzione rieducativa fissati a chiare lettere nella Carta fondamentale (in argomento si rinvia senz'altro al successivo, autorevole, intervento odierno di V. Manes).

Così come va sempre ricordato che proprio la denominazione *'diritto penale'*, incentrata appunto proprio sulla pena come sanzione inflitta dallo Stato al fatto illecito, si è affermata agli inizi del XIX secolo, mentre in epoca precedente l'espressione usuale era invece quella di *'diritto criminale'* che faceva, appunto, riferimento al precetto/al reato (come puntualmente si precisa nella manualistica: v., per tutti, Canestrari ed altri, *Manuale di diritto penale*, cap. 1, par. 1).

Ebbene, siamo stati sanzionati già nel 2009 e, poi, nel 2013 dalla Corte Europea dei diritti dell'uomo; siamo stati sanzionati per la violazione dell'art. 3 della Cedu che vieta l'applicazione di pene inumane e degradanti: si imputava, allora, all'Italia di riservare ai detenuti celle inferiori ai tre metri quadrati per persona, situazione di per sé integrante un trattamento inumano e degradante. Anche di recente (con documento dello scorso anno) il Comitato dei Ministri del Consiglio d'Europa ha invitato le Autorità italiane ad adottare ogni idonea misura allo scopo di prevenire i suicidi nelle carceri.

Oggi quello che, però, ci restituisce il così denominato *'Tragico contatore'* – contenuto nella locandina da noi affissa negli Uffici

giudiziari e purtroppo sempre più frequentemente aggiornata – è il numero che costituisce il record impressionante raggiunto nel 2024: come detto **90 suicidi, record assoluto a livello annuale** e **63 suicidi** alla data odierna, cui si aggiungono 115 morti per cause da accertare (e come si segnala da ultimo su Ristretti Orizzonti *‘i suicidi in carcere sono 25 volte in più rispetto alla società esterna’*).

La riflessione e l’attività di ogni operatore nel settore penale deve essere, appunto a maggior ragione nell’attuale periodo, sempre attenta al rispetto dei principi fondamentali; principi che oggi sentiamo fortemente traditi sempre ricordando che il male che si infligge con la pena incide proprio su beni fondamentali della persona; proprio per questo si dice icasticamente che la pena è *un’arma a doppio taglio* (secondo la notissima definizione che risale a Franz von Liszt, il fondatore in Germania della cd. ‘Scuola moderna’): la pena è tutela di beni giuridici mediante lesione di altri beni giuridici.

Ma sono le fondamentali ‘strutture’ del diritto penale ad essere completamente ribaltate. Dal ‘diritto penale minimo’ si è, appunto, giunti al ‘diritto penale massimo’; dalla pena proporzionale ad una sorta di ‘pena certa e fissa’ e comunque alla *‘certezza della pena’* intesa quale sua necessaria esecuzione in carcere; dalla funzione rieducativa della pena a quella soltanto afflittiva in carcere, financo indicato come luogo di *‘marcescenza’*; dalle cause di estinzione del reato e della pena a nessuna estinzione – ormai da lungo tempo - per amnistia o indulto; dalle leggi di depenalizzazione a quelle di incremento del numero dei reati.

Il passaggio nella politica criminale da un modello inclusivo ad uno che produce soltanto *‘esclusione’* è segnato, così, dal negare progressivamente alla criminalità la dimensione stessa di

'questione': nulla di problematico che debba essere studiato, compreso ed eventualmente trattato proprio considerando le sue più diverse cause.

Mi preme, da ultimo, ribadire che abbiamo non solo il diritto, ma anche il dovere di difendere e di fare concretamente attuare tutti i principi di dignità e di libertà della persona fissati nella nostra Costituzione che è giustamente considerata - anche e proprio per tali principi - *'la più bella del mondo'*. E possiamo senz'altro affermare (mi permetto, così, di ricordare il mio Maestro cui è intitolata la Camera penale cui sono iscritto) che proprio il primato riconosciuto al nostro **'diritto penale costituzionale'** costituisce un fondamentale punto di riferimento - in qualsiasi parte del mondo - per ogni penalista, per ogni persona e per ogni ordinamento di una società civile.

Oggi si è persino giunti, appunto, ad invocare la *'certezza della pena'*, non più quale garanzia che la pena da infliggere sia predeterminata nei suoi limiti edittali, ma certezza della pena nel senso che essa sia effettivamente e necessariamente scontata in carcere: e, cioè, proprio in quell'istituzione che oggi produce anche gli esiti impressionanti già enumerati. L'unica *'certezza della pena'* che dovrebbe essere promossa è, invece, quella che ogni pena venga scontata nel rispetto dell'umanità e della dignità del condannato e che sia finalizzata concretamente al suo reinserimento sociale.

Vogliamo davvero sperare - e anche noi tutti dobbiamo concretamente operare a tal fine - che al più presto le forze politiche si assumano la responsabilità di porre ogni possibile rimedio a questa tragica situazione intervenendo come nel passato - com'è accaduto persino nel periodo dello stato autoritario - anche mediante i provvedimenti di clemenza previsti dal Codice e dalla Costituzione.

Provvedimenti che, come scritto anche dal Pontefice *'restituiscano speranza aiutando le persone a recuperare fiducia in se stesse e nella società'*, recependosi anche i moniti del Presidente della Repubblica che ha affermato come l'alto numero dei suicidi in carcere sia ormai indice di *'condizioni inammissibili'*.

Concludendo basta poi ricordare che, ad esempio, ogni provvedimento di indulto è stato – e può ovviamente senz'altro essere – non solo corredato da esclusioni oggettive e soggettive (trattandosi di provvedimento legislativo per nulla complesso in quanto quasi sempre costituito, appunto, soltanto da due disposizioni: una sull'entità della pena condonata; l'altra sul novero delle esclusioni oggettive e soggettive), ma anche e soprattutto condizionato all'eventuale recidiva.

Questa richiesta – ricordo, ad esempio, già nel 2016 la marcia per l'amnistia e l'indulto dalla nostra sede in Roma sino a piazza del Vaticano – è stata più volte formulata anche dall'attuale Giunta in questo primo biennio della sua attività e dobbiamo assolutamente insistere in tal senso per ottenere al più presto ogni conseguente provvedimento normativo.

Lunga vita alla nostra amatissima Unione!